

## Accesso a Pensione Anticipata nel 2019, ecco le diverse modalità che offre il sistema

**Dopo la pubblicazione del Decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia pensionistica ed il varo della "Quota 100" riepiloghiamo le opzioni possibili**

Nel 2019 entrano in vigore diverse novità nelle modalità di accesso a pensione anticipata. Il 29 Gennaio è stato pubblicato il decreto legge su Quota 100 contenete le nuove opzioni per lasciare il lavoro. Sarà necessario monitorare l'iter di conversione in legge del provvedimento per registrare gli eventuali emendamenti. In attesa delle disposizioni applicative del Ministero e dell'INPS, ecco il quadro di riferimento:

LE PENSIONI ANTICIPATE nel 2019				
Tipologia	Requisiti	Finestra	Cumulo Legge 228-232	Note
Anticipata Ordinaria	41 anni 10 mesi Donna 42 anni 10 mesi Uomo	3 Mesi dalla maturazione dei requisiti	Si	
Anticipata Precoci	41 anni	3 Mesi dalla maturazione dei requisiti	Si	
Anticipata Ordinaria Sistema Contributivo	64 anni età e 20 di contribuzione	Nessuna	Si	Rispetto di importo soglia => 2,8 volte AS.
Quota 100 Setf. Privato	62 anni età e 38 di contribuzione	3 Mesi dalla maturazione dei requisiti	Si Escluso Casse Professionali	Se requisiti al 31-12-18 dec. 01-04-2019
Quota 100 Setf. Pubblico	62 anni età e 38 di contribuzione	6 Mesi dalla maturazione dei requisiti e dal preavviso	Si Escluso Casse Professionali	Se requisiti al 31-12-18 dec. 01-08-2019
Opzione Donna (Lavoratrici Dipendenti o Autonome)	Nate entro 31-12-60 (D) Nate entro 31-12-59 (A) 35 anni ctr. al 31-12-18	12 mesi (D) 18 mesi (A)	No	
Totalizzazione D.lgs. 42/06	41 anni di contribuzione	21 mesi	No	

### In questo numero:

**INCA: accesso a Pensione Anticipata nel 2019,**

**INCA Lombardia: Pensione anticipata e convenienza o meno a posticipare l'accesso,**

**INPS: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2019,**

**INAIL: ampliamento tutela assicurativa contro gli infortuni domestici,**

**INPS: indennità antitubercolari - importi per il 2019,**

**INPS: telematizzazione delle domande di congedo per le donne vittime di violenza di genere,**

**Regione Lombardia: Sanzioni per il pagamento ticket inevasi e ravvedimento operoso,**

**Immigrazione.**

**Nel prossimo numero di NI offriremo un focus delle novità introdotte dal "Decreto legge Quota 100"**

## Con la pubblicazione del decreto su Quota 100 cambia il panorama delle prestazioni previste dal nostro ordinamento che consentono l'uscita pensionistica anticipata rispetto all'età della pensione di vecchiaia.

### INCA Lombardia: Pensione anticipata e convenienza o meno a posticipare l'accesso

Con la prossima apertura a Quota 100 e alle modifiche della legge Fornero si genererà un **notevole aumento di richiesta di consulenza da parte degli assistiti**, a riguardo soprattutto della **convenienza a posticipare l'accesso a pensione nel trienni di vigenza delle nuove disposizioni**. Non è un esercizio semplice quello di determinare la convenienza a posticipare l'accesso alla pensione anticipata. Le variabili in gioco sono diverse: il tempo di attesa, l'importo variabile della retribuzione, le mensilità di pensione non percepite per il posticipo. Gli addetti ai lavori sono a conoscenza che la pensione anticipata di norma è calcolata in diverse quote che fanno riferimento ai due metodi di calcolo in vigore, **il retributivo e il contributivo**. In linea generale, in assenza di significative variazioni retributive intervenute nel periodo immediatamente precedente il pensionamento, **le quote calcolate con il metodo retributivo (Quota A e B) non subiscono significative variazioni**; diversa invece la valutazione della **quota calcolata con il metodo contributivo (Quota C)**, condizionata principalmente dalla **variazione del coefficiente di trasformazione**, che è quel valore che aumenta in rapporto all'età anagrafica fatta valere al momento di accedere a pensione e dell'incremento del montante contributivo dovuto all'ulteriore contribuzione. Nella tabella che segue riportiamo alcuni esempi di calcolo della Quota C utili per valutare lo scostamento di importo per effetto di quanto sopra descritto:

Età	Retribuzione	Importo dopo 1 anno	Importo dopo 2 anni	Importo dopo 3 anni
63	€ 25.000	31,30	62,60	93,90
63	€ 40.000	50,08	100,16	150,24
64	€ 25.000	32,26	64,52	96,77
64	€ 40.000	51,61	103,22	154,84
65	€ 25.000	33,29	66,57	---
65	€ 40.000	53,26	106,51	---

In sostanza l'importo della quota C **acquisisce per ogni anno di attesa il raddoppio del valore relativo all'accantonamento del singolo anno**, (attenzione a non fare confusione con tutto il montante contributivo). Un elemento importante da inserire in questo ragionamento è quello relativo **all'adeguamento del coefficiente di trasformazione**, non ci risulta alcun provvedimento inteso a bloccare tale scadenza prevista a Gennaio 2021, un fattore che dovrebbe ridurre ulteriormente la cifra di pensione ottenuta dalla

trasformazione del montante contributivo, se si incrementeranno le aspettative di vita.

### INPS: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2019

L'INPS ha emanato la [circolare n. 5 del 25-01-2019](#), con la quale comunica gli importi massimi dei **trattamenti di integrazione salariale**, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, e del Credito Cooperativo, **dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola** e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2019. Infatti, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 2016, gli importi dei trattamenti sopra indicati, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, **sono aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**. Per effetto di tale rivalutazione vengono quindi aggiornati gli importi delle prestazioni sopra elencate. Per le tabelle complete vi rimandiamo all'esame della circolare, mentre qui di seguito abbiamo elencato solo quelle relative alle prestazioni più frequenti nella nostra attività di tutela:

- **Indennità di disoccupazione NASpl e indennità DISCOLL:** la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44. Analogamente, l'importo massimo mensile di dette indennità, non può in ogni caso superare **€ 1.328,76**.
- **Indennità di disoccupazione agricola:** per quanto riguarda l'indennità con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2018, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 31/01/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a **€ 1.180,76** (massimale più alto) e a **€ 982,40** (massimale più basso).
- **Trattamenti di integrazione salariale:** per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.148,74, l'importo della prestazione è di **€ 993,21** lordi (935,21€ netti), mentre per retribuzioni superiori a € 2.148,74 si sale a **€ 1.193,751** lordi (1.124,04€ netti).
- **Assegno per attività socialmente utili:** l'importo mensile dell'assegno spettante è pari a **€ 592,97**.

## INAIL: ampliamento tutela assicurativa contro gli infortuni domestici

L'INAIL ha emanato la [circ. n. 2 del 22-01-2019](#), con la quale fornisce le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla **tutela assicurativa degli infortuni domestici**.

L'assicurazione comprende i casi avvenuti nell'ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato/a, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro. L'ampliamento della tutela riguarda innanzitutto **la diminuzione del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che scende dal 27% al 16%**, accertato con le medesime disposizioni previste per i casi tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, regolamentata del Testo Unico D.P.R. n. 1124/65.

**Ai soggetti cui è stata riconosciuta la rendita e che versano in condizioni tali da necessitare di un'assistenza personale continuativa**, è altresì riconosciuto **l'assegno per assistenza personale continuativa**. L'accertamento di un'inabilità permanente, **di minor gravità, ricompresa tra il 6% e il 15% determina il riconoscimento di una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00** rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.

Infine, la tutela assicurativa opera per le persone di **età compresa tra i 18 e i 67 anni**, anziché tra i 18 e i 65 anni come disposto in precedenza.

L'importo del **premio assicurativo**, in relazione all'ampliamento delle prestazioni, **è stato aumentato a € 24,00 annui e sarà introdotto con un apposito** decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL.

Per l'anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell'emanazione del predetto decreto, **tenuto conto della scadenza del 31-01-2019** fissata per il pagamento del premio, l'importo da versare entro la predetta data rimane invariato in euro 12,91. Pertanto, ai fini del rinnovo dell'assicurazione, **le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l'importo di euro 12,91**, indicato sulle lettere e sull'avviso di pagamento già recapitati dall'Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato all'importo di euro 24,00. Rimangono invariate, in attesa dell'adozione del citato decreto interministeriale, le modalità previste, in relazione al possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere **l'esonero dal pagamento del premio assicurativo**.

## INPS: indennità antitubercolari - importi per il 2019

L'INPS con la [circ. n. 4 del 25-01-2019](#), comunica le variazioni degli importi da corrispondere, per l'anno 2019, a titolo di **indennità antitubercolari**, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell'Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2018).

## INPS: telematizzazione delle domande di congedo per le donne vittime di violenza di genere

L'INPS comunica con la [circ. n. 3 del 25-01-2019](#), l'applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

## Regione Lombardia: Sanzioni per il pagamento ticket inevasi e ravvedimento operoso

Nella seduta del 28 dicembre 2018 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il provvedimento che fissa **il termine al 31 dicembre 2019 per il pagamento dei ticket inevasi**. Le stime parlano di circa **mezzo milione di verbali in arrivo o già inviati per il periodo 2011-2017** per sanzionare mancati pagamenti di ticket per le prestazioni sanitarie o per i Farmaci. Ecco cosa contiene il provvedimento:

Chi **ha ricevuto il verbale di accertamento** "per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci senza la corresponsione del relativo ticket" (cioè la prima comunicazione di messa in mora), **non ha pagato** e quindi **ha ricevuto** (entro il 31/12/2018) la conseguente **"ordinanza ingiunzione"** può differire al 31/12/2019 il pagamento di ticket e della relativa sanzione. (pari all'importo del ticket, quindi pagare, in tutto, due volte l'importo del ticket).

Chi **ha ricevuto il verbale di accertamento** entro il 31/12/2018, ma **non ha ancora ricevuto "l'ordinanza ingiunzione"**, può pagare entro il 31/12/2019 l'importo del ticket e degli interessi legali ma senza la sanzione.

Chi **non ha ricevuto entro il 31/12/2018 né il verbale né l'ordinanza**, può richiedere all'ATS di "regolarizzare spontaneamente" entro il 31/12/2019 il pagamento dei ticket dovuti e non pagati (senza sanzione ma con gli interessi legali). Regione Lombardia, dovrà entro il 29-01-2019, definire i criteri per l'applicazione uniforme di tale provvedimento da parte delle ATS, dovendo inoltre chiarire le situazioni in cui un'errata interpretazione della norma ha generato sanzioni non dovute.

## Immigrazione

### Legge regionale alloggi pubblici Rinvio alla Corte Costituzionale

Il Tribunale di Milano su ricorso di CGIL Lombardia, ASGI e NAGA, ha rinviato la legge regionale lombarda 16/2016 sull'edilizia

segue pg. 4

pubblica alla Corte Costituzionale. Secondo il Tribunale (giudice dott.ssa Marta Flamini) quella legge è sospetta di incostituzionalità nella parte in cui prevede il requisito di residenza o di lavoro di cinque anni nella Regione perché una simile previsione, estesa anche alle famiglie in condizioni di indigenza e a quelle in emergenza abitativa, "non ha alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici" e rischia di escludere proprio coloro che si trovano in condizioni di maggior bisogno. La previsione, secondo il Tribunale, non solo è in contrasto con il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma risulta anche discriminatoria nei confronti di tutti gli stranieri il cui diritto alla parità di trattamento nell'accesso all'alloggio è garantito da norme sovranazionali (cittadini dell'Unione, stranieri titolari di permesso di lungo periodo, titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria); tali cittadini infatti, nonostante il loro diritto alla parità, hanno di fatto minori possibilità di maturare il requisito di residenza quinquennale rispetto ai cittadini italiani. La questione era già stata sottoposta invano alla Corte Costituzionale oltre 10 anni fa (sentenza 32/08) ma ora l'orientamento di questa giurisprudenza si è fatto più attento e tiene maggiormente in conto la tutela del bisogno rispetto al criterio del "radicamento territoriale". Per di più, nel caso della Lombardia il requisito è richiesto anche per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, il che rende la norma ancora più irragionevole. Il Tribunale ha anche anticipato un giudizio negativo rispetto a un'altra previsione del nuovo Regolamento Regionale fortemente pregiudizievole per gli stranieri: quella che prevede il divieto di accedere al sistema abitativo pubblico per chiunque abbia un alloggio qualsiasi in qualsiasi parte del mondo, trasformando in ostacolo insormontabile a fruire dell'aiuto pubblico anche un alloggio fatiscente in un paese lontanissimo. Tale questione sarà affrontata successivamente, trattandosi di norma regolamentare che non richiede quindi il giudizio della Corte Costituzionale.

## Protezione Umanitaria

### Irretroattività del D.L. 113/2018

Il 15.01.2019, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha redatto la [requisitoria scritta](#) che affronta specificamente il tema del regime intertemporale della nuova disciplina sulla protezione umanitaria. Del documento si evidenziano i seguenti punti:

a) "...dalla interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme (art. 1 commi 8 e 9 del DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018) ... non

pare a questo ufficio che dal decreto in oggetto siano enucleabili delle disposizioni transitorie riguardanti i procedimenti ed i relativi accertamenti giudiziari in corso (fase amministrativa e giudiziaria) alla data di entrata in vigore del decreto...";

b) "... nelle situazioni giuridiche pendenti e non ancora risolte in maniera definitiva, il soggetto può e deve contare sul corredo normativo esistente al momento della proposizione della domanda, eccezion fatta per quei casi in cui la domanda sia già stata esaminata con carattere di definitività...";

c) "... in questo contesto, trova ampia operatività l'art. 11 delle disposizioni preliminari di attuazione al codice civile con la irretroattività delle nuove disposizioni a situazioni già regolate dalla precedente disciplina e non ancora definite...";

d) "... La giurisprudenza di legittimità si è mossa su questo tracciato ed ha, in più occasioni, rammentato che il principio di irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se, in tal modo, si sconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore...";

e) "...non rispettando il principio di diritto sopra enunciato, sorgerebbe una forte ed evidente disparità di trattamento - in presenza di situazione analoghe ed in riferimento al medesimo arco temporale - tra coloro che si possano giovare delle disposizioni più favorevoli (vigenti in data antecedente) perché il relativo iter di accertamento era già concluso al momento di entrata in vigore della nuova disciplina e coloro che, pur avendo presentato la domanda nello stesso periodo, non si possano giovare della vecchia e più favorevole disciplina solo a causa della mancata e pronta definizione della procedura giudiziaria..."; pertanto il Sostituto Procuratore Generale conclude affinché

"...la Corte di Cassazione proceda, per i processi in corso, con l'applicazione del regime sostanziale delineato dall'art. 5 comma 6 D.Lgs 286/98...".



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)